

Il Sole 24 Ore

Lavoro

I PRINCIPALI ONERI DEDUCIBILI*

RIGO E21 Contributi previdenziali e assistenziali (in precompilata se a enti italiani) Anche se sostenuti per familiari a carico, compresa assicurazione casalinghe, versamenti facoltativi per riscatto o ricongiunzione periodi RIGO E22 Assegno periodico al coniuge (non presenti in precompilata) Se dovuti per provvedimento giudice in separazione, scioglimento matrimonio e simili Compreso «contributo casa» e rivalutazione Istat se disposti dal giudice Esclusi gli assegni per mantenimento dei figli Inededucibili le somme in unica soluzione RIGO E23 Contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari (in precompilata) Versati per addetti ai servizi domestici e assistenza personale o familiare Massimale 1.549,37 euro Esclusi se rimborsati dal datore di lavoro RIGO E25 Spese mediche e di assistenza specifica per le persone con disabilità (presenti in precompilata tra oneri detraibili - da riclassificare a rigo E25) Assistenza infermieristica e riabilitativa e altre figure qualificate (vedere le istruzioni al modello 730) Deducibili anche senza prescrizione, se risulta figura professionale e prestazione In ricoveri in istituti di assistenza, deducibile solo la quota di spese mediche e paramediche di assistenza specifica distintamente indicate Deducibile anche l'acquisto di medicinali.



previdenza complementare

Limite unico di deducibilità per Pip e fondi collettivi

Barbara Massara

La gestione dei contributi di previdenza complementare è sempre molto delicata, sia per il datore di **lavoro** sostituito sia per il lavoratore, soprattutto se quest'ultimo abbia cambiato azienda o ha voluto autonomamente versare contributi a un piano di previdenza individuale (Pip) o a un sottoconto italiano di Pepp. La difficoltà nasce dal fatto che il limite generale di deducibilità fiscale di 5.164,57 euro annui è unico e personale, cioè vale per il singolo contribuente, a prescindere dalla molteplicità degli eventuali rapporti di **lavoro** in ragione dei quali sono stati effettuati i relativi versamenti.

Contributi dedotti in eccesso Nel caso in cui il lavoratore non abbia comunicato al nuovo datore i contributi già versati in forza di un precedente rapporto (in quanto il nuovo sostituito non lo ha richiesto), può verificarsi che sommando i contributi certificati nelle due o più CU (punto 412 e nota CC) sia di fatto stata superata la franchigia annua di esenzione di 5.164,57 euro, senza però che l'eccedenza sia stata conguagliata dall'ultimo datore di **lavoro** sostituito.

Questa situazione va gestita e risolta in sede di 730, indicando nel quadro C il codice 10 nel punto «casi particolari» e poi riportando nei righe da C1 a C3 l'importo del reddito certificato aumentato della quota di contributi dedotta in più rispetto alla franchigia annua.

I casi di compilazione nel quadro E Il 730, quadro E, è anche la sede in cui far valere lo sconto dal reddito dei contributi previdenziali complementari non dedotti dal sostituito o che il lavoratore ha versato in autonomia, cioè non per il tramite del sostituto d'imposta.

Le istruzioni precisano che i campi del quadro E dedicati alla previdenza complementare (da E27 ad E30, secondo il tipo di deduzione applicata) vanno compilati da chi presta l'assistenza fiscale, solo se è necessario far valere in dichiarazione contributi da dedurre.

Questa situazione potrebbe verificarsi o nel caso in cui siano stati effettuati direttamente dal contribuente versamenti aggiuntivi rispetto a quelli di competenza del datore di **lavoro** esposti nella CU 2024 reddito 2023 (punto 412) o per correggere contributi che lo stesso datore non ha dedotto in corso d'anno (esposti nel punto 413 della CU 2024).

Se si verifica una delle due casistiche sopra citate, il contribuente deve compilare la parte del quadro P dedicata alla previdenza complementare (righe da E27 a E30) in funzione della specifica categoria di deducibilità in cui ricade: lavoratori a cui si applica il limite ordinario di deducibilità annua di 5.164,57 euro, proprio dei dipendenti contraddistinti al punto 411 della CU con il codice 1 (rigo E27); lavoratori di prima occupazione dal 1° gennaio 2007 (più precisamente con primo accredito a una



Il Sole 24 Ore

Lavoro

forma di previdenza obbligatoria da quella data) codificati con il n. 3 al punto 411 della CU, che dal 6° al 25° anno di partecipazione al fondo potrebbero dedurre, oltre gli ordinari 5.164,57 euro annui, una quota aggiuntiva (non oltre i 2.582,28 euro annui) di extra deduzione accumulata nei primi cinque anni (quota pari alla differenza tra 25.882,82 euro e i contributi complessivamente versati nel primo quinquennio) (rigo E28); lavoratori iscritti a una forma di previdenza complementare che, in quanto versano in situazione di squilibrio finanziario, hanno diritto a fruire dell'integrale deduzione dei contributi versati, senza cioè limite di deducibilità ordinaria (è il caso dei dirigenti del commercio iscritti al Fondo Mario Negri e dei poligrafici iscritti al Fondo Casella), codificati al punto 411 della Cu con il codice 2 (rigo E29). Inoltre, poiché concorrono a formare l'unico plafond di esenzione annua di 5.164,57 euro, anche i contributi versati in favore dei familiari a carico (eventualmente esposti nella CU 2024 nei punti da 421 a 424) vanno distintamente esposti in corrispondenza del rigo E30. Le modalità di compilazione I punti da E27 ad E30 vanno compilati indicando nella colonna 1 i contributi dedotti dal sostituto e nella colonna 2 i contributi dei quali si chiede la deduzione in sede di dichiarazione (contributi non dedotti dal sostituto esposti nel punto 413 della CU e contributi ulteriori versati in autonomia dal contribuente). Per semplificare l'esposizione dei dati nel quadro P della dichiarazione, la tabella a fianco schematizza le regole di raccordo tra i dati da esporre nel 730 e quelle esposti nella CU 2024 reddito 2023, in quanto gestiti dal datore. Una delle casistiche più complesse, che può comportare in sede di dichiarazione dei redditi la necessità di chiedere una deduzione non riconosciuta dal sostituto d'imposta, potrebbe riguardare i lavoratori di prima occupazione dal 1° gennaio 2007 che dopo il primo quinquennio di partecipazione al fondo intendessero godere dell'extra deduzione accantonata, avendo complessivamente versato nell'anno più di 5.164,57 euro. In questi casi il datore potrebbe non aver applicato l'extra deduzione in quanto, ad esempio, in fase di assunzione non aveva ricevuto tutte le informazioni sulla pregressa situazione del lavoratore dal punto di vista dei versamenti alla previdenza complementare. Pregressa situazione che per un neo iscritto alla previdenza obbligatoria e al fondo pensione dal 2007 potrebbe riguardare ben 16 anni di storia lavorativa (dal 2007 al 2023). D'altro canto, non solo per il datore ma anche per il contribuente è difficile ricostruire la carriera professionale dal punto di vista dei rapporti con i diversi fondi pensione a cui nel tempo potrebbe essersi iscritto anche in ragione dei corrispondenti cambi di lavoro. © RIPRODUZIONE RISERVATA.

assistenza

Deduzione o detrazione per colf e badanti

Giovanni Renella

Le spese per prestazioni di addetti all'assistenza personale e i contributi versati per gli addetti ai servizi domestici e familiari possono essere fatti valere ai fini Irpef nel 730.

Addetti all'assistenza personale Nella sezione I («Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19%, 26%, 30%, 35% o 90%») del quadro E, vanno dichiarate (codice onere «15», righe da E8 a E10) le spese sostenute per l'assistenza personale nei casi di non autosufficienza del contribuente o di uno o più dei suoi familiari (esempio coniuge o genitore), anche se non fiscalmente carico.

Si considerano non autosufficienti le persone che necessitano di sorveglianza continuativa o non sono in grado di svolgere almeno una di queste attività: assunzione di alimenti; espletamento delle funzioni fisiologiche e dell'igiene personale; deambulazione; indossare gli indumenti.

Lo stato di non autosufficienza deve risultare da certificazione medica: la detrazione non spetta se la non autosufficienza non si ricollega all'esistenza di patologie.

La detrazione spetta nella misura del 19% e va calcolata su una spesa massima di 2.100 euro, purché il reddito complessivo di chi l'ha sostenuta, anche se non titolare del **contratto di lavoro**, non superi 40mila euro (calcolando anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca sulle locazioni). Il limite di spesa va riferito al singolo contribuente, a prescindere dal numero di persone cui si riferisce l'assistenza. Se più familiari hanno sostenuto la spesa per un unico soggetto, il limite va ripartito. La detrazione spetta anche se le prestazioni sono rese da case di cura o di riposo, cooperative di servizi o agenzie interinali. Niente detrazione se le prestazioni sono fornite da lavoratori domestici.

La spesa deve risultare da idonea documentazione, anche nella forma di ricevuta, rilasciata dall'addetto all'assistenza, con estremi anagrafici e codice fiscale di chi ha effettuato il pagamento e di chi ha reso la prestazione, nonché estremi anagrafici e codice fiscale degli eventuali familiari che hanno fruito della prestazione.

Tra le spese detraibili vanno considerate anche quelle eventualmente già considerate dal datore di **lavoro** (CU2024, punti da 341 a 352, codice onere «15»). Non vanno, invece, dichiarate le spese eventualmente rimborsate dal datore di **lavoro** in sostituzione di retribuzioni premiali, in quanto non rimaste effettivamente a carico del contribuente (CU2024, punti da 701 a 706, codice onere «15»). Servizi domestici e familiari Il contribuente/datore di **lavoro**, per la quota a suo carico, può beneficiare della deduzione dal reddito complessivo per i contributi versati nell'anno per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare (colf, babysitter e assistenti delle persone



Il Sole 24 Ore

Lavoro

anziane). Per fruire della deduzione Irpef vanno dichiarati i contributi pagati, nel limite massimo di 1.549,37 euro, nella sezione II («Spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo») del quadro E, rigo E23. I contributi eventualmente rimborsati dal datore di **lavoro** in sostituzione di retribuzioni premiali (CU 2024, punti da 701 a 706, codice onere «3») non potranno essere fatti valere nel 730.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.